COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 28/03/2018

OGGETTO: Emendamenti al vigente Regolamento generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16/02/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 20:00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **X** ordinaria - **O** urgente - **O** di autoconvocazione con seduta pubblica di **X** inizio - **O** prosecuzione – **O** autoconvocazione, regolarmente partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.R.EE.LL.

Risultano presenti i sotto elencati Consiglieri:

	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI		CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1	**CORSARO**	GIUSEPPE M.		A	13	**RAPISARDA**	ANDREA		A
2	**MARCHESE**	MATTEO	P		14	**PESTONI**	AGATA	P	
3	**TENERELLO**	MICHELE		A	15	**FALA'**	NATALE	P	
4	**LA SPINA**	ANDREA	P		16	**SCALETTA**	SALVATORE	P	
5	**ABBADESSA**	ALFIA		A	17	**MARINO**	VENERANDO	P	
6	**ARENA**	ANTONINO	P		18	**CEGLIE**	LORENZO		A
7	**VITRANO**	CRISTIAN S.	P		19	**VITTORIO**	GIUSEPPA		A
8	**ADORNETTO**	SALVATORE		A	20	**DI STEFANO**	GIUSEPPE	P	
9	**FURIA**	GAETANO	P		21	**SANTONOCITO**	NUNZIO		A
10	**ZANGHI'**	ROSA		A	22	**CONSOLI**	VITTORIA		A
11	**ARENA**	FABIO	P		23	**CARUSO**	DOMENICO	P	
12	**LUPO**	FEDERICO	P		24	**PUGLISI**	VALENTINA	P	
	Assegnati N. 24 in carica N.24					Assenti N. 10 presenti N. 14			

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza la **Sig.ra Agata Pestoni** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale.**

Risulta consigliere anziano il Sig. **Marchese Matteo**

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 186 dell'O. A. EE.LL. R. S., dell'art. 97, comma 4, lettera a) del T.U. LL.O. EE.LL. approvato con Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267 e del vigente Statuto comunale, il **Segretario Generale del Comune dott. Vincenzo Marano**

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: **Puglisi V., Falà N. e Caruso D.**

Il Presidente del Consiglio comunale, Agata Pestoni, passa alla trattazione del 2° punto dell'O.d.G. riguardante la proposta consiliare n. 20 del 20/03/2018: "Emendamenti al vigente Regolamento generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16/02/2001 e successive modifiche ed integrazioni".

Il Presidente cede la parola al responsabile del responsabile Ufficio Tributi, dott. Mario Coco, che illustra sinteticamente la proposta ed in particolare i due emendamenti al Regolamento attinenti le modalità e le sanzioni per il ravvedimento operoso e le modalità e le circostanze delle dilazioni di pagamento.

Il Presidente da lettura del primo emendamento relativo all'art. 14bis - Ravvedimento operoso.

Alle ore 20:25 entra il consigliere Zanghì R., consiglieri presenti n. 15

Il Presidente, non essendoci alcuna richiesta di intervento da parte dei consiglieri comunali, pone a votazione, per appello nominale, il primo emendamento, la quale ottiene n° 14 voti favorevoli (Marchese M., La Spina A., Arena A., Vitrano C.S., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Scaletta S., Marino V., Di Stefano G., Caruso D. e Puglisi V.) e n° 01 astenuto (Zanghì R.). A chiusura della votazione, il Presidente dichiara approvato il primo emendamento

Il presidente da lettura del secondo emendamento relativo all'art. 17 - dilazione del pagamento.

Alle ore 20:28 entra il consigliere Tenerello M ed esce Zanghì R., consiglieri presenti n. 15

Il Presidente, non essendoci alcuna richiesta di intervento da parte dei consiglieri comunali, pone a votazione, per appello nominale, il secondo emendamento, la quale ottiene n° 15 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Arena A., Vitrano C.S., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Scaletta S., Marino V., Di Stefano G., Caruso D. e Puglisi V.). A chiusura della votazione, il Presidente dichiara approvato il secondo emendamento

Il Presidente, non essendoci alcuna richiesta di intervento da parte dei consiglieri comunali, pone a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione, la quale ottiene n° 15 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Arena A., Vitrano C.S., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Scaletta S., Marino V., Di Stefano G., Caruso D. e Puglisi V.). A chiusura della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione.

Il Presidente, a questo punto, pone a votazione, per appello nominale, la dichiarazione relativa all'immediata esecutività della deliberazione, la quale ottiene n° 15 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Arena A., Vitrano C.S., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Scaletta S., Marino V., Di Stefano G., Caruso D. e Puglisi V.). A chiusura della votazione, il Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività della proposta di deliberazione.

Quanto sopra integralmente richiamato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti il superiore intervento;
- Visto l'esito delle votazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Richiamata la proposta di deliberazione di C.C. n° 20 del 20/03/2018 concernente: "Emendamenti al vigente Regolamento generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16/02/2001 e successive modifiche ed integrazioni"

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale n° 20 del 20 Marzo 2018 concernente: "Emendamenti al vigente Regolamento generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16/02/2001 e successive modifiche ed integrazioni".

Successivamente, con separata votazione

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente rende noto che nel corso della seduta è stato presentato un emendamento al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di integrazione all'art. 36 "Esenzioni" di una lettera e) al comma 1, che prevede l'estensione del beneficio ai nuclei familiari beneficiari delle misure nazionali di contrasto alla povertà S.I.A.
A tal fine, il Presidente, propone al C.C. di aggiungere l'argomento all'O.d.G. per essere trattato in aggiornamento di seduta alle ore 20:30 del 29 c.m.
La proposta è accolta all'unanimità dei n. 16 consiglieri presenti: Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Arena A., Vitrano C.S., Furia G., Zanghì R., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Scaletta S., Marino V., Di Stefano G., Caruso D. e Puglisi V.

COMUNE DI MISTERBIANCO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 20/03/2018

Settore: 04 Settore - Entrate Tributarie Locali
Ufficio proponente: 04 Settore - Entrate Tributarie Locali

Responsabile del Procedimento

dott. Mario Coco

OGGETTO: EMENDAMENTI AL VIGENTE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 16/02/2001, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie, approvato con deliberazione di C.C.n.17 del 16/02/2001, modificato con successiva deliberazione di C.C.n.20 del 25/03/2003;
Considerato che, a fine di ottimizzare la gestione delle entrate proprie, nel rispetto dei principi della contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., è intendimento dell'A.C. adottare ogni misura utile ad agevolare la riscossione delle entrate proprie, sia mediante l'introduzione di istituti premiali per i contribuenti che procedono spontaneamente alla regolarizzazione delle proprie posizioni tributarie, sia attraverso la previsione di norme che consentono il pagamento rateizzato dei propri debiti tributari;

Visti seguenti 2 (due) emendamenti al predetto regolamento, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta:

- **emendamento 1**, di modifica dell'art.14bis rubricato "Ravvedimento (art.13 D.Lgs.n.472/1997)";
- **emendamento 2**, di modifica dell'art.17 rubricato "Pagamenti rateali";

con i quali si propone la modifica, in senso migliorativo per il contribuenti, della disciplina del ravvedimento operoso, di cui all'art.13 del D.Lgs. n.472/1997, e delle maggiori rateazioni di cui all'art.19 del D.P.R. n.602/1973, applicabile alla riscossione a mezzo ingiunzione, di cui al R.D. n.639/1910;

Ritenuto che l'introduzione di norme sanzionatorie più favorevoli per i contribuenti, e di una disciplina delle dilazioni più ampia e flessibile, non violi i limiti di cui all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 che, al comma 1, dispone: "Le province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 09/02/2018, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28/02/2018 al 31/03/2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.4033 del 28/02/2014, in ordine alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali, e considerato, pertanto, che la trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento nel "Portale del federalismo fiscale" costituisce, a tutti gli effetti, adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. n.201/2011,

convertito, con modificazioni, in L. n.214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

Visto l'art.1, comma 169 della L. n.296/2006, in ordine alla data di efficacia della presente deliberazione;

Visto l'art.239, comma 1, lett. b), num. 7) del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla necessità di acquisire il parere preventivo dei revisori;

Visto il D.Lgs. n.267/2000, la L.R. n.30/2000 e l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
➢ di approvare i seguenti 2 (due) emendamenti al vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie, approvato con deliberazione di C.C.n.17 del 16/02/2001, modificato con successiva deliberazione di C.C.n.20 del 25/03/2003 , che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta:

- **emendamento 1**, di modifica dell'art.14bis rubricato "Ravvedimento (art.13 D.Lgs.n.472/1997)";
- **emendamento 2**, di modifica dell'art.17 rubricato "Pagamenti rateali";

e, per gli effetti, procedere all'aggiornamento del medesimo regolamento, adeguando il relativo indice e il contenuto alle modifiche apportate;

➢ di prendere atto che il predetto regolamento, approvato entro i termini di cui all'art.27, comma 8, della L. n.448/2001, entra in vigore il 1° gennaio 2018;

➢ di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, a cura del responsabile del procedimento, mediante inserimento nel "Portale del federalismo fiscale", in adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n.214/2011, non essendo, pertanto, più prevista la spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n.4033 del 28/02/2014;

➢ di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Si dichiara che il presente provvedimento:
- NON rientra tra gli atti oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.33/2013;
- è redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003 ed alle "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali" di cui alla delibera n. 243/2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Annotazioni:

MISTERBIANCO, 20/03/2018

Responsabile di Settore
COCO MARIO / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI MISTERBIANCO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 20 del 20/03/2018

OGGETTO: EMENDAMENTI AL VIGENTE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 16/02/2001, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Annotazioni: nessuna.

MISTERBIANCO, 20/03/2018

Responsabile di Settore
COCO MARIO / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI MISTERBIANCO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 20/03/2018

OGGETTO: EMENDAMENTI AL VIGENTE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 16/02/2001, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Annotazioni:

MISTERBIANCO, 20/03/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
DI MULO ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

OGGETTO: Regolamento Generale delle Entrate comunali - Emendamento 1

Sostituire l'art.14bis rubricato "Ravvedimento (art.13 D.Lgs.n.472/1997)" con il seguente:

Art. 14bis - Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
f) ad un quinto, se le omissioni o gli errori di cui alle precedenti lettere da a) a e) vengono regolarizzati entro i termini di decadenza dell'attività impositiva ai fini dei tributi locali.
2. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il Dirigente del IV Settore Funzionale
Entrate Tributarie Locali
Dott. Mario Coco (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

OGGETTO: Regolamento Generale delle Entrate comunali - Emendamento 2

Sostituire l'art.17 rubricato "Art.17 - Pagamenti rateali" con il seguente:

Art. 17 - Dilazione del pagamento

1. Il Funzionario Responsabile dell'entrata, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme ingiunte, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a centoventi mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
3. Il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis è concesso in rate costanti.
4. Ricevuta la richiesta di rateazione, Il Funzionario Responsabile può iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77, del D.P.R. n.602/1973 o il fermo di cui all'art. 86 del medesimo decreto, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 5. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
5. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 4.
6. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di centoventi.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato, ove previsto dalle norme vigenti, anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
8. Alle dilazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi nella misura del tasso legale aumentato di tre punti percentuali, con maturazione giorno per giorno.

Il Dirigente del IV Settore Funzionale
Entrate Tributarie Locali
Dott. Mario Coco (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione di C.C. n.17 del 16/02/2001

modificato con Deliberazioni di C.C.n.20 del 25/03/2003 e n. 13 del 28/03/2018

INDICE

Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto del regolamento pag. 3
Art. 2 - Scopo del regolamento pag. 3

Capo II - Entrate comunali
Art.3 - Tipologie di entrate pag. 3
Art.4 - Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate pag. 3

Capo III - Determinazioni di aliquote, tariffe e agevolazioni
Art.5 - Aliquote, canoni e tariffe pag. 4
Art.6 - Trattamenti agevolati pag. 4

Capo IV - Gestione delle entrate
Art.7 - Forme di gestione pag. 4
Art.8 - Soggetti responsabili delle entrate pag. 5
Art.9 - Scelte delle azioni di controllo pag. 5
Art.10 - Attività di verifica e controllo pag. 5
Art.11 - Poteri dell'Ente pag. 5
Art.12 - Attività di accertamento, liquidazione pag. 5

Capo V – Sanzioni per violazione di norme tributarie
Art.13 - Disposizioni sanzionatorie pag. 6
Art.14 - Determinazione dell'entità della sanzione pag. 6
Art.14 bis - Ravvedimento operoso pag. 7

Capo VI - Attività di riscossione
Art.15 - Forme di riscossione pag. 7
Art.16 - Formazione dei ruoli pag. 8
Art.17 - Dilazione del pagamento pag. 8

Capo VII – Attività contenziosa e strumenti deflattivi
Art.18 - Tutela giudiziaria pag. 9
Art.19 - Autotutela pag. 9
Art.20 - Accertamento con adesione

Capo VIII - Disposizioni finali e transitorie
Art.21 - Disposizioni finali pag.10
Art.22 - Disposizioni transitorie pag.10

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del D.Lgs.n.446/97.
2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art.23 della Costituzione, il Regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nella L.n.142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs.n.77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

Art.2 - Scopo del regolamento

1. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali, anche tributarie, per il buon andamento dell'attività dell'Ente.

CAPO II - ENTRATE COMUNALI

Art.3 - Tipologie di entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:
a) tributi comunali;
b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art.4 - Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate

1. Il presente Regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione e debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate.
4. Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

CAPO III - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Art.5 - Aliquote, canoni e tariffe

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina con apposita deliberazione aliquote, i canoni e le tariffe, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.
2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

Art.6 - Trattamenti agevolati

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.
3. Per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

CAPO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art.7 - Forme di gestione

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:

a) mediante gestione diretta;
b) mediante gestione associata nelle forme previste dagli artt.24, 25, 26 e 28 della L.n.142/90;
c) con affidamento a terzi, anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione).

Nell'ipotesi di cui al punto c), l'affidamento può avvenire:

1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art.22, comma 3, lett. c), della L.n.142/90;
2) mediante convenzione alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art.22, comma 3, lett. c), della L.n.142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs.n.446/97.

2. La forma di gestione mediante affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art.44, comma 1 della L.n.724/1994.

Art.8 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i Funzionari Responsabili del Servizio al quale risultino affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il Funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.
3. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

Art.9 - Scelte delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con altro provvedimento motivato nel quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
2. Nella individuazione delle operazioni di controllo l'organo competente deve privilegiare l'attività di controllo sostanziale.

Art.10 - Attività di verifica e controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L.n.241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. Il Funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, semprechè non sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

Art.11 - Poteri dell'Ente

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art.12 - Attività di accertamento e liquidazione

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento, qualora si tratti di obbligazione

tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma successivo.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall'art.60 del D.P.R.n.600/73, o mediante raccomandata a/r.

CAPO V - SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

Art.13 - Disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, di cui ai decreti legislativi nn.471- 472- 473/97 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:
a) le caratteristiche delle sanzioni;
b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
c) le cause di non punibilità;
d) i criteri di determinazione;
e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
g) il ravvedimento;
h) il procedimento di irrogazione;
i) la tutela giurisdizionale;
l) esecuzione decadenze e prescrizioni;
m) ipoteca e sequestro conservativo;
n) sospensione dei rimborsi e compensazione.

Art.14 - Determinazione dell'entità della sanzione

1. La misura della sanzione viene determinata dal Responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta comunale, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal Responsabile del servizio negli altri casi.
2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in altro provvedimento a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7, D.Lgs.n.472/97.

Art. 14bis - Ravvedimento (art.13 D.Lgs.n.472/1997)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

f) ad un quinto, se le omissioni o gli errori di cui alle precedenti lettere da a) a e) vengono regolarizzati entro i termini di decadenza dell'attività impositiva ai fini dei tributi locali.

2. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO VI - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Art.15 - Forme di riscossione

1. Salvo diverse disposizioni di legge, la riscossione ordinaria delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione dei tributi, tramite la Tesoreria

comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste all'art.7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva:
a) con le modalità previste con D.P.R.n.602/73 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D.n.639/1910;
c) mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti.

Art. 16 - Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti con le modalità previste nel D.P.R.n.602/73, modificato con D.P.R.n.43/88, debbono essere vistati per l'esecutività dal Funzionario Responsabile della specifica entrata.

Art. 17 - Dilazione del pagamento

1. Il Funzionario Responsabile dell'entrata, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme ingiunte, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a centoventi mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
3. Il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis è concesso in rate costanti.
4. Ricevuta la richiesta di rateazione, Il Funzionario Responsabile può iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77, del D.P.R. n.602/1973 o il fermo di cui all'art. 86 del medesimo decreto, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 5. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
5. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le

rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 4.
6. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di centoventi.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato, ove previsto dalle norme vigenti, anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
8. Alle dilazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi nella misura del tasso legale aumentato di tre punti percentuali, con maturazione giorno per giorno.

CAPO VII - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 18 - Tutela giudiziaria

1. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente, possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

Art. 19 - Autotutela

1. Il Dirigente o il Responsabile della gestione del tributo, può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:
a) Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
b) valore della lite;
c) costo della difesa;
d) costo di soccombenza;
e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento, una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.

3. Il Funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo.
La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:
a) doppia imposizione;
b) errore di persona;
c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi
4. Resta salva la facoltà di disciplinare in modo più dettagliato l'esercizio di tale potere, mediante l'adozione di apposito Regolamento.

Art. 20 - Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.
2. Resta salva la facoltà di disciplinare in modo più dettagliato l'applicazione di tale istituto, mediante l'adozione di apposito Regolamento.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.21 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art.22 - Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno 2001, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53, comma 16, della L.n.388/2000 (Legge Finanziaria 2001).

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma ai sensi dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15.03.1963 n° 16.

Il Presidente del C.C.

Il Consigliere Anziano — **F.to Marchese Matteo**

F.to Agata Pestoni

Il Segretario Comunale — **F.to Vincenzo Marano**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore Comunale attesta, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.R. 3.12.1991 n° 44 come modificato dall'art. 127, comma 21°, della L.R. 31.12.2004 n° 7 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/00, che la presente deliberazione è stata affissa, in copia integrale, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30 MAR 2018 e che vi è rimasta pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al _____.

F.to Il Messo Notificatore Comunale

_____

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Notificatore, certifica, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.R. 3.12.1991 n° 44 come modificato dall'art. 127, comma 21°, della L.R. 31.12.2004 n° 7 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/00, che il presente verbale è stato affisso, in copia, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30 MAR 2018, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al _____ e che non sono pervenuti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale lì_____

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo Marano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3.12.1991, n° 44 e dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n° 267/00, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

Dalla residenza comunale lì_____

Il Segretario Comunale
F.to dott. Vincenzo Marano

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

☒ ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 e dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267/00.

Dalla residenza comunale lì 29 MAR 2018

Visto : **Il Segretario Comunale**
F.to dott. Vincenzo Marano

☐ copia conforme all'originale
☐ per uso amministrativo

Dalla residenza comunale lì _____

Il Funzionario/Responsabile

IL VICE SEGRETARIO
Dr. Giuseppe Piana

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio/Servizio _____ in data _____

F.to Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni